

COMMISSIONE VI
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

LXXXI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 30 APRILE 1952

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARTINO GAETANO

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedo:			
PRESIDENTE	701	PARENTE	709
Disegni di legge (Discussione e approvazione):		PIASENTI	709
Aumento del contributo dello Stato a favore dell'Ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e della architettura moderna » in Milano. (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato). (2429)	701	CREMASCHI CARLO	709
PRESIDENTE	701, 703	RESTA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	710
MONDOLFO, <i>Relatore</i>	702, 703	Votazione segreta:	
ERMINI	703	PRESIDENTE	711
RESTA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	703		
Istituzione della Facoltà di agraria presso l'Università di Catania. (2560);			
Istituzione della Facoltà di economia e commercio presso l'Università di Messina. (2561)	704	La seduta comincia alle 9,30.	
PRESIDENTE	704, 705	BIANCHI BIANCA, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).	
ERMINI, <i>Relatore</i>	704, 705	Congedo.	
BERTOLA	705	PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Lizier.	
RESTA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	705	Discussione del disegno di legge: Aumento del contributo dello Stato a favore dell'Ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e della architettura moderna » in Milano. (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato). (2429).	
Determinazione dei contributi a favore dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia », Esposizione internazionale d'arte, per il quadriennio 1° luglio 1950-30 giugno 1954. (2523)	708	PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Aumento del contributo dello Stato a favore dell'Ente autonomo « Esposizione triennale internazio-	
PRESIDENTE	708, 709, 710		
FRANCESCHINI, <i>Relatore</i>	708, 709		

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 APRILE 1952

nale delle arti decorative ed industriali moderne e della architettura moderna » in Milano ».

Il disegno di legge è già stato approvato dalla VI Commissione permanente del Senato ed ha il parere favorevole della IV Commissione della Camera.

L'onorevole Mondolfo, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MONDOLFO, *Relatore*. Questa mostra triennale delle arti decorative è contemporanea alla istituzione della Università delle arti decorative, creata a Monza dal benemerito segretario della « Umanitaria », Augusto Osimo, del quale si può dire sia stata l'ultima creazione.

Da principio la mostra era associata alla attività dell'Università delle arti e serviva principalmente ad esporre al pubblico i risultati che si ottenevano con l'insegnamento in quella Università. In seguito, dopo la morte di Augusto Osimo, specialmente per iniziativa dell'ex deputato Marangoni, la mostra assunse carattere autonomo, ma continuò per alcuni anni ad essere tenuta a Monza, nello stesso edificio dove aveva sede l'Università delle arti decorative. Successivamente, nel 1933, fu trasferita a Milano, dove ugualmente si tenne di triennio in triennio, salvo una breve interruzione determinata dagli eventi bellici.

Questa mostra ha adempiuto, specialmente in certi momenti, ad una funzione molto importante, che è del resto la stessa che adempie oggi. Si può dire sia una duplice funzione: mettere a paragone i progressi che si fanno nelle arti decorative e nella preparazione degli artigiani, nelle diverse nazioni europee; sollecitare gli artigiani italiani, che frequentano numerosi la mostra, a perfezionare i loro sistemi di produzione, sull'esempio di quello che fanno altri loro colleghi in Italia e all'estero.

Vi prendono parte varie Nazioni europee, alcune delle quali danno molto peso alla loro partecipazione, cosicché la mostra ha assunto una importanza veramente mondiale ed è tenuta generalmente in grande considerazione. Ho letto, per esempio, un articolo di un giornale belga che rimproverava aspramente il proprio governo per non aver fatto quanto era possibile perché il Belgio partecipasse onorevolmente alla mostra.

Moltissimi sono i giornali e i periodici che rivolgono la loro attenzione a questa manifestazione — ciò è avvenuto soprattutto in occasione della recente triennale, per la quale è

richiesto il contributo governativo su cui oggi siamo chiamati a deliberare —; alcuni di essi vi dedicano lunghi articoli corredati anche da molte illustrazioni, a testimonianza appunto della importanza che si dà ad essa. E non si tratta di articoli genericamente laudativi, ma anche critici, che mettono in luce certe parziali deficienze, proprio perché si ritiene che la importanza dell'avvenimento sia tale che si deve cercare sempre un ulteriore perfezionamento. Nel complesso, sono articoli di piena lode ed anche di vera ammirazione.

La grande importanza di questa mostra è attestata anche dal fatto che da qualche tempo la Francia cerca di sostituirci con una analoga mostra triennale a Parigi. E questo può essere uno dei motivi validi per indurci a far sì che la mostra triennale possa continuare a Milano con il successo avuto sin qui.

Aggiungo alcuni dati relativi ai precedenti legislativi.

Con il regio decreto 2 luglio 1929 fu stabilito che la Esposizione triennale internazionale delle arti decorative era riconosciuta e autorizzata in via permanente. Fu, inoltre, stabilito che, per il periodo in cui l'Esposizione restava aperta, fossero concesse ai visitatori riduzioni ferroviarie nella misura da stabilirsi di volta in volta dal Ministero delle comunicazioni. Con regio decreto 25 gennaio 1932 venivano poi confermate le norme della precedente legge del 1929. Si aggiungeva che l'Esposizione doveva aver luogo ogni tre anni a cominciare dal 1933, si confermavano altresì i privilegi, già concessi, di riduzioni di viaggio, e si stabiliva che l'Ente avrebbe provveduto ai suoi fini con un contributo annuo dello Stato, del comune di Milano e degli altri enti locali, con i proventi della gestione dell'esposizione, con le oblazioni, donazioni, eredità e lasciti che fossero per pervenirgli. In seguito, il contributo annuo fu sostituito da un contributo concesso in occasione della apertura di ciascuna delle Triennali, e, di conseguenza, anche il contributo del comune di Milano, che avrebbe dovuto essere annuale, è divenuto triennale.

In occasione dell'ultima mostra, che è stata tenuta nell'estate-autunno 1951, sin dal febbraio era stato assicurato che per provvedere a un migliore ordinamento della mostra e alla pubblicità necessaria per continuare ad attrarre espositori, il contributo dello Stato sarebbe stato portato da 21 a 150 milioni. Ma per vicende varie e nonostante le insistenze fatte dal presidente della mostra, che è il nostro collega Ivan Matteo Lombardo, fino ad

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 APRILE 1952

oggi il contributo dello Stato non è stato concesso.

Il Senato ha già dato, come i colleghi sanno, la sua approvazione alla concessione di questo contributo. La IV Commissione della Camera, il 3 aprile, ha espresso parere favorevole in questa forma: « La IV Commissione permanente (Finanze e tesoro), esaminato il disegno di legge n. 2429, ha espresso parere favorevole subordinandolo alla condizione che il contributo sia dato *una tantum* e non ogni anno ».

Non so se quell'espressione « *una tantum* » voglia significare: per questa volta e non più; ma credo voglia significare: per ogni esposizione.

ERMINI. Mi pare una interpretazione artificiosa.

MONDOLFO, *Relatore*. A me risulta che sia una giusta interpretazione. La Commissione finanze e tesoro ha specificato: *una tantum* e non ogni anno, perché aveva creduto che il contributo di 150 milioni fosse annuale.

Essa aggiunge inoltre: « Raccomanda altresì che la misura di tale contributo non debba ripetersi per le successive manifestazioni dell'Ente, ma che esso debba limitarsi alla misura riservata per consimili manifestazioni ».

Questa raccomandazione non è in alcun modo vincolante per la nostra Commissione; ma ritengo che essa sia ragionevole. Infatti, questo contributo avrebbe potuto essere ridotto a misura minore se fosse stato dato tempestivamente, in modo che la presidenza della Triennale avesse avuto in tempo, a propria disposizione, i denari per ottenere alle migliori condizioni tutti i servizi e tutti i rifornimenti che erano necessari. Invece, per la ristrettezza del tempo in cui si è dovuta preparare la mostra, per la necessità di ricorrere ad ore straordinarie, per la concorrenza di servizi causata dalla contemporaneità della Fiera campionaria, ed anche per il fatto che si dovette ricorrere a prestiti onerosi, le spese furono molto maggiori di quel che si sarebbe potuto prevedere. Ed è questa la ragione per cui non è possibile, oggi, alcuna diminuzione del contributo che è stato richiesto.

Inoltre, questo contributo rappresenta una assoluta urgenza per la Triennale, la quale è assillata dai suoi creditori. Sulla garanzia che sarebbe stato concesso questo contributo, l'Ente ha fatto ricorso a un prestito degli Aiuti internazionali, ed attende oggi la nostra deliberazione per ottenere il compimento del

prestito che le serve al pagamento dei creditori.

Penso che non ci possano essere difficoltà, dopo il parere espresso dalla IV Commissione, ad approvare senz'altro il disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo raccomanda la approvazione del progetto di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Il contributo dello Stato a favore dell'Ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna » in Milano, previsto dal regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 949, convertito nella legge 21 dicembre 1931, n. 1780, è aumentato per la IX Esposizione triennale da lire 21.000.000 a lire 150.000.000.

(È approvato).

ART. 2.

La maggiore spesa di lire 129.000.000 derivante dal precedente articolo graverà sullo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione in ragione di lire 59.000.000 nell'esercizio 1950-51 e di lire 70.000.000 nell'esercizio 1951-52.

Alla copertura dell'onere di lire 59.000.000 relativo all'esercizio 1950-51 sarà provveduto con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge concernente variazioni al bilancio del predetto esercizio 1950-51 (terzo provvedimento).

L'onere di lire 70.000.000 relativo all'esercizio 1951-52 sarà fronteggiato mediante riduzione per equivalente importo dello stanziamento del capitolo n. 453 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio predetto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni al bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione dei disegni di legge: Istituzione della Facoltà di agraria presso l'Università di Catania. (2560). — Istituzione della Facoltà di economia e commercio presso l'Università di Messina. (2561).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Istituzione della Facoltà di agraria presso l'Università di Catania » e « Istituzione della Facoltà di economia e commercio presso l'Università di Messina ».

Comunico che la IV Commissione ha espresso parere favorevole ai provvedimenti stessi, considerandoli come sanatoria di una situazione determinatasi nelle fasi iniziali dei rapporti fra Stato e Regione siciliana, a condizione però che si provveda nella forma più idonea ad evitare che casi analoghi possano ripetersi in futuro.

Trattandosi di due provvedimenti perfettamente analoghi, l'onorevole Ermini, relatore su ambedue i disegni di legge, ha facoltà di riferire contemporaneamente.

ERMINI, Relatore. I provvedimenti parlano, nella loro intitolazione, di istituzione della Facoltà di agraria presso l'Università di Catania e della Facoltà di economia e commercio presso l'Università di Messina. In effetti, più che di istituzione, si tratta di riconoscimento di uno stato di fatto. Occorre sanare, direi, un assurdo dal punto di vista amministrativo e giuridico: esistono, cioè, due Facoltà, una a Catania e l'altra a Messina, che conferiscono lauree la cui validità, per ora, viene riconosciuta solo nell'ambito della Regione siciliana. Infatti, nel 1948, con le leggi regionali 8 luglio 1948, nn. 33 e 34, venivano istituite queste due Facoltà con efficacia limitata alla Regione siciliana. Le due Facoltà avrebbero potuto sorgere anche mediante una convenzione da stipularsi con il Ministero, poiché l'onere di esse è stato assunto di fatto dalla Regione e dagli enti locali. Il Ministero avrebbe potuto eccepire, come altre volte ha fatto, la inutilità delle due Facoltà. Oggi, attraverso il loro funzionamento, che dura ormai da quattro anni (rispettivamente dal 1947-48 e dal 1948-49), è, invece, ampiamente dimostrata la loro utilità, considerato anche che vengono frequentate da molti studenti. La Facoltà di economia e commercio di Messina ha, per esempio, circa 1200 studenti. Sono, quindi, Facoltà che hanno ragione di essere.

L'onere derivante allo Stato da questi due progetti di legge è di tre milioni annui concessi sotto forma di contributo, vorrei dire,

simbolico. Nei due disegni di legge è prevista la stipulazione di una regolare convenzione per il funzionamento delle Facoltà, addossando l'onere per i nove decimi sugli enti locali e sulla Regione, che già oggi lo sostengono, e per un decimo, vale a dire tre milioni, sullo Stato. I due disegni di legge prevedono che i sei milioni complessivi gravino sul capitolo 275 del bilancio della pubblica istruzione 1951-52, relativo alle borse di studio per studenti universitari reduci, il numero delle quali va assottigliandosi ogni anno, poiché gli studenti universitari reduci, a sette anni dalla fine della guerra, si sono ormai laureati quasi tutti.

Ritengo che la Commissione non possa che essere favorevole a legalizzare questa situazione.

Propongo, poi, un articolo aggiuntivo per l'uno e l'altro disegno di legge, che dovrebbe seguire all'articolo 4. L'articolo 3 parla del personale tecnico e subalterno, l'articolo 4 del personale di segreteria; manca, quindi, un articolo in cui si tenga presente la situazione degli assistenti. Ci sono, infatti, degli assistenti regolarmente dichiarati idonei negli ultimi concorsi, i quali sono stati nominati dalle Università, in base a questa idoneità, quali assistenti di ruolo nelle due Facoltà. La legge 24 giugno 1950, n. 465, ha riconosciuto agli assistenti già in funzione nelle Università e che avessero vinto il concorso e fossero stati nominati, la anzianità di servizio per gli anni in cui già avevano esercitato la funzione di assistenti, dato che i concorsi da molti anni non si svolgevano più.

Propongo, pertanto, che vengano riconosciuti gli stessi diritti anche agli assistenti di queste due Facoltà, con un articolo aggiuntivo che suonerebbe così:

« Agli assistenti compresi in terna di idonei di un pubblico concorso per titoli ed esami bandito ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 7 agosto 1948, n. 1172, ratificato e modificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, i quali per effetto di tali concorsi siano stati nominati di ruolo, previo parere favorevole della Facoltà competente, in uno dei posti di assistenti previsti dallo statuto della Facoltà di economia e commercio dell'Università di Messina (nel disegno di legge n. 2560 si dovrebbe dire invece: della Facoltà di agraria della Università di Catania), approvato con decreto del Presidente della Regione siciliana 30 giugno 1950, n. 90-A, è riconosciuto il servizio effettivamente prestato presso la suddetta Facoltà, col beneficio di tutte le di-

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 APRILE 1952

sposizioni contenute nella suddetta legge 24 giugno 1950, che riguardano il personale assistente delle Università ».

Così saniamo in pieno, anche per quanto riguarda il personale assistente, la singolare situazione di Facoltà che ancora non sono riconosciute dallo Stato italiano, che tuttavia funzionano e rilasciano lauree che hanno valore nell'ambito di una sola regione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BERTOLA. Vorrei avere qualche spiegazione dal relatore su una informazione contenuta nella relazione. Vi si dice — e questo, del resto, giustifica l'articolo 8 — che la Facoltà di economia e commercio presso l'Università di Messina, la quale funziona dal 1948-49, quindi esattamente da quattro anni, compreso quello attuale, è frequentata da 752 studenti oltre a 431 fuori corso. Com'è possibile che la Facoltà funzioni da soli quattro anni ed abbia già 431 fuori corso?

PRESIDENTE. Sono studenti che vi si sono trasferiti da altre Università.

BERTOLA. È proprio questo lo strano, che studenti, che frequentano Università dello Stato, le abbandonino per andare a frequentare questa Facoltà dell'Università di Messina che rilascia titoli validi solo limitatamente.

ERMINI, Relatore. Evidentemente sono studenti che hanno la loro residenza a Messina o nei pressi di Messina, i quali, allontanandosi dalla loro città, dovrebbero sostenere una spesa notevole. Una volta istituita questa Facoltà presso l'Università di Messina, si iscrivono ad essa; e ciò è una conferma della sua utilità.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

RESTA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Mi associo al relatore nel chiedere l'approvazione dei disegni di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge: « Istituzione della Facoltà di agraria presso l'Università di Catania ».

Do lettura dell'articolo 1:

« La Facoltà di agraria, istituita presso l'Università degli studi di Catania con legge della Regione siciliana in data 8 luglio 1948, n. 34, è riconosciuta statale a tutti gli effetti ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« I posti di professore di ruolo della Facoltà predetta sono fissati in numero di sei ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

« I ruoli organici del personale assistente, tecnico e subalterno universitario di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, sono aumentati rispettivamente di otto posti di assistente, quattro posti di tecnico e otto di subalterno ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4:

« Il ruolo organico di gruppo A del personale delle segreterie universitarie di cui alla legge 6 luglio 1940, n. 1038, e successive modificazioni, è integrato di un posto di segretario capo di 2ª classe grado VIII ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

A questo punto, il relatore propone di aggiungere il seguente articolo aggiuntivo:

« Agli assistenti compresi in terna di idonei di un pubblico concorso per titoli ed esami bandito ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 7 agosto 1948, n. 1172, ratificato e modificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, i quali per effetto di tali concorsi siano stati nominati di ruolo, previo parere favorevole della Facoltà competente, in uno dei posti di assistenti previsti dallo statuto della Facoltà di agraria della Università di Catania, approvato con decreto del Presidente della Regione siciliana 30 giugno 1950, n. 90-A, è riconosciuto il servizio effettivamente prestato presso la suddetta Facoltà, col beneficio di tutte le disposizioni contenute nella suddetta legge 24 giugno 1950, che riguardano il personale assistente delle Università ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo ai restanti articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 5.

L'Università di Catania verserà annualmente allo Stato l'ammontare complessivo

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 APRILE 1952

loro degli emolumenti corrisposti dallo Stato medesimo al personale insegnante, assistente, di segreteria, tecnico e subalterno che copre i posti ad essa assegnati, ai sensi dei precedenti articoli.

(È approvato).

ART. 6.

A decorrere dall'anno accademico 1951-1952, il contributo di funzionamento corrisposto dallo Stato all'Università di Catania sarà aumentato della somma di lire 3 milioni.

Alla spesa sopraindicata che graverà sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio predetto verrà fatto fronte mediante riduzione per un equivalente importo dell'autorizzazione di spesa di complessive lire 170.000.000, di cui all'articolo 2 della legge 24 ottobre 1951, n. 1106, che approva lo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio medesimo, concernente oneri relativi ai servizi già in gestione al soppresso Ministero dell'assistenza post-bellica e demandati allo stesso Ministero della pubblica istruzione per effetto dell'articolo 8 del decreto legislativo 14 febbraio 1947, n. 27.

L'accennata riduzione di lire 3.000.000 inciderà sullo stanziamento del capitolo 275 compreso nella predetta spesa complessiva di lire 170.000.000.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

ART. 7.

Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano al Consiglio dei professori sono esercitate da un apposito Comitato di tre professori ordinari, nominati dal Ministro della pubblica istruzione, su designazione del Consiglio Superiore della pubblica istruzione.

Al Comitato predetto compete altresì il potere di formulare proposte di integrazione dello statuto per la parte relativa alla nuova Facoltà.

I professori di ruolo che, in base alle vigenti disposizioni, verranno a far parte della predetta Facoltà, saranno aggregati al Comitato di cui ai precedenti commi, il quale cesserà dalle sue funzioni allorché alla Facoltà stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo.

(È approvato).

ART. 8.

È riconosciuta ad ogni effetto la validità dei corsi di laurea in scienze agrarie svolti presso l'Università di Catania, a decorrere dell'anno accademico 1947-48.

(È approvato).

ART. 9.

Per effetto della presente legge il regio decreto 29 luglio 1937, n. 1438, è integrato all'articolo 2 con l'aggiunta della Facoltà di agraria e, all'articolo 3, con l'aggiunta delle seguenti parole: Facoltà di agraria: posti di ruolo n. 6.

(È approvato).

ART. 10.

Mediante apposita convenzione da stipulare tra lo Stato, la Regione siciliana e la Università di Catania, e da approvare con decreto presidenziale, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro, saranno determinati i mezzi necessari per il finanziamento ed il funzionamento, a qualsiasi titolo, della Facoltà di agraria.

La convenzione di cui al precedente comma ha la durata di un decennio e può esser rinnovata per egual periodo di tempo.

Qualora la convenzione non venga rinnovata alla sua scadenza, resta senz'altro soppressa la Facoltà di agraria.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Passiamo all'esame degli articoli dell'altro disegno di legge: « Istituzione della Facoltà di economia e commercio presso l'Università di Messina ».

Do lettura dell'articolo 1:

« La Facoltà di economia e commercio, istituita presso l'Università degli studi di Messina con legge della Regione siciliana in data 8 luglio 1948, n. 33, è riconosciuta statale a tutti gli effetti ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« I posti di professore di ruolo della Facoltà predetta sono fissati in numero di cinque ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 APRILE 1952

Do lettura dell'articolo 3:

« I ruoli organici del personale assistente, tecnico e subalterno universitario di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, sono aumentati rispettivamente di sei posti di assistente e di due posti di subalterno ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4:

« Il ruolo organico di gruppo A del personale delle segreterie universitarie di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253, ratificato con la legge 4 aprile 1950, n. 224, s'intende aumentato di un posto di primo segretario (grado IX).

Il ruolo organico di gruppo C del personale delle segreterie universitarie s'intende aumentato di un posto di applicato (grado XII) ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

A questo punto il relatore propone il seguente articolo aggiuntivo:

« Agli assistenti compresi in terna di idonei di un pubblico concorso per titoli ed esami bandito ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 7 agosto 1948, n. 1172, ratificato e modificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, i quali per effetto di tali concorsi siano stati nominati di ruolo, previo parere favorevole della Facoltà competente, in uno dei posti di assistenti previsti dallo statuto della Facoltà di economia e commercio dell'Università di Messina, approvato con decreto del Presidente della Regione siciliana 30 giugno 1950, n. 90-A, è riconosciuto il servizio effettivamente prestato presso la suddetta Facoltà, beneficiando di tutte le disposizioni contenute nella suddetta legge 24 giugno 1950, che riguardano il personale assistente delle Università ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo ai restanti articoli che, non essendovi osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 5.

L'Università di Messina verserà annualmente allo Stato l'ammontare complessivo

loro degli emolumenti effettivamente corrisposti al personale insegnante, assistente, di segreteria e subalterno, che copre i posti ad essa assegnati ai sensi degli articoli precedenti.

(È approvato).

ART. 6.

A decorrere dall'anno accademico 1951-52 il contributo di funzionamento corrisposto dallo Stato all'Università di Messina sarà aumentato della somma di lire 3.000.000.

Alla spesa sopraindicata, che graverà sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio predetto; verrà fatto fronte mediante riduzione per un equivalente importo dell'autorizzazione di spesa di complessive lire 170.000.000 di cui all'articolo 2 della legge 24 ottobre 1951, n. 1106, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio medesimo, concernente oneri relativi ai servizi già in gestione al soppresso Ministero dell'assistenza post-bellica e demandati allo stesso Ministero della pubblica istruzione per effetto dell'articolo 8 del decreto legislativo 14 febbraio 1947, n. 27.

L'accennata riduzione di lire 3.000.000, inciderà sullo stanziamento del capitolo n. 275 compreso nella predetta spesa complessiva di lire 170.000.000.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

ART. 7.

Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano al Consiglio di Facoltà sono esercitate da un apposito Comitato composto di tre professori ordinari, nominati dal Ministro della pubblica istruzione su designazione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Al Comitato predetto compete altresì il potere di formulare proposte di integrazione dello statuto per la parte relativa alla nuova Facoltà.

I professori di ruolo, che, in base alle vigenti disposizioni, verranno a far parte della predetta Facoltà, saranno aggregati al Comitato di cui ai precedenti commi, il quale cesserà dalle sue funzioni allorché alla Facoltà stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo.

(È approvato).

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 APRILE 1952

ART. 8.

È riconosciuta ad ogni effetto la validità dei corsi di laurea in economia e commercio svolti presso l'Università di Messina a decorrere dall'anno accademico 1948-49.

(È approvato).

ART. 9.

Per effetto della presente legge il regio decreto 9 settembre 1937, n. 1758, s'intende integrato all'articolo 2 con l'aggiunta della Facoltà di economia e commercio, all'articolo 3 con l'aggiunta delle seguenti parole: « Facoltà di economia e commercio 5 » e all'articolo 6, ultimo comma, con l'aggiunta delle seguenti parole « g) Facoltà di economia e commercio: posti di ruolo 5.

(È approvato).

ART. 10.

Mediante apposita convenzione da stipulare tra lo Stato, la Regione siciliana e l'Università di Messina, da approvare con decreto presidenziale su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro, saranno determinati i mezzi necessari per il finanziamento ed il funzionamento, a qualsiasi titolo, della Facoltà di economia e commercio.

La convenzione di cui al precedente comma avrà la durata di un decennio e potrà essere rinnovata per eguale periodo di tempo.

Qualora la convenzione non venga rinnovata alla sua scadenza s'intenderà senz'altro soppressa la Facoltà di economia e commercio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Determinazione dei contributi a favore dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia », Esposizione internazionale d'arte, per il quadriennio 1° luglio 1950 - 30 giugno 1954. (2523).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Determinazione dei contributi a favore dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia », Esposizione internazionale d'arte, per il quadriennio 1° luglio 1950-30 giugno 1954.

Comunico che la IV Commissione (Finanze e tesoro) ha espresso parere favorevole.

Il relatore, onorevole Franceschini, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

FRANCESCHINI, Relatore. Nessuno dei colleghi ignora l'importanza, non solo nazionale, ma soprattutto internazionale che le manifestazioni dell'Ente autonomo della Biennale di Venezia hanno raggiunto già da parecchi anni e che va aumentando di anno in anno grazie alla molteplicità delle iniziative che l'Ente stesso si è assunto. Infatti, sotto l'unica denominazione di Biennale di Venezia, vanno parecchie attività. Innanzi tutto, l'Esposizione internazionale di arti figurative, la quale raccoglie le più importanti espressioni dell'arte moderna di tutte le nazioni e attira perciò in Italia un largo stuolo di forestieri.

Vi è poi il Festival cinematografico, iniziativa anche questa che ha raggiunto una grande importanza, richiamando su di sé l'attenzione della stampa internazionale.

Inoltre, l'Ente biennale veneziano si è assunto anche iniziative nel campo teatrale e anche queste manifestazioni, per quanto più modeste, sono tuttavia destinate ad un progressivo sviluppo, conquistando già un notevole successo nazionale e internazionale.

Questo complesso di attività, oltre a favorire la diffusione della cultura, consente ampi contatti con le nazioni estere in materie così vive e palpitanti, quali sono l'arte, la cinematografia e il teatro.

Per tutte queste attività, pertanto, è giusto prospettare la necessità di un aumento dei contributi dello Stato, della provincia e del comune.

Voglio, però, osservare che le somme già spese negli anni precedenti e il maggior contributo che ora viene proposto, sono posti a frutto vantaggiosissimo, perché, a parte i vantaggi d'ordine culturale, vi sono anche vantaggi concreti dati dall'incremento del turismo e dall'inserimento nel mercato internazionale della nostra produzione artistica, cinematografica e teatrale.

Ecco perché chiedo la vostra approvazione per il disegno di legge che ci è stato presentato e che ricalca in sostanza la legge fondamentale, cioè il decreto-legge 21 luglio 1938, nelle sue varie articolazioni. È previsto, infatti, per la Biennale un aumento di integrazione, sia da parte dello Stato, sia da parte del comune e della provincia.

Per le spese generali, nelle quali rientrano in parte le spese assicurative per i quadri che giungono dall'estero e che tendono a crescere anche per vari aumenti che sono intervenuti soprattutto in questi ultimi due

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 APRILE 1952

anni — per esempio nei trasporti ferroviari dalla Svizzera, Francia, Inghilterra, Belgio — è previsto un contributo dello Stato, comprensivo dell'aumento, di 14 milioni circa. Il contributo del comune di Venezia è fissato, in aumento, nella somma di lire 2.400.000.

Per l'esposizione internazionale d'arte figurativa il contributo dello Stato raggiunge complessivamente i 20 milioni per gli esercizi finanziari dal 1950-51 al 1953-54. Parte di questa somma è stata già erogata in anticipo, per dar modo alla Biennale di funzionare. Sotto questo aspetto ci troviamo di fronte ad una sanatoria.

Per la Mostra internazionale d'arte cinematografica il contributo dello Stato è elevato complessivamente a lire 16.500.000, di cui lire 11.000.000 da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro (rubrica Presidenza del Consiglio dei ministri, Servizi stampa e spettacolo).

Infine, per le manifestazioni di arte drammatica e musicale il contributo dello Stato è previsto nella somma globale di 22 milioni.

Adeguatamente sono aumentati i contributi del comune e della provincia. In complesso, la spesa annua per lo Stato è di 67.400.000 lire.

Bisogna osservare che per due anni (1945-1946, 1946-47) la Biennale di Venezia non ha avuto alcun contributo da parte dello Stato.

Non ho altro da aggiungere a illustrazione della legge; d'altra parte, la materia è nota a tutti. Pertanto, invito i colleghi ad approvare il disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PARENTE. Vorrei sapere se è compreso in questa sovvenzione l'onere che lo Stato italiano si deve assumere per l'allestimento dei propri padiglioni. In caso negativo, occorre provvedere con urgenza, perché siamo alla vigilia della mostra.

L'Italia non è mai la nazione meglio rappresentata, sotto l'aspetto dell'allestimento dei padiglioni. Sono mancati i fondi e si è fatto quel che si è potuto. Bisogna dar merito agli espositori che hanno cercato di far fronte alle necessità più urgenti.

FRANCESCHINI, Relatore. La somma che ho indicato comprende anche l'allestimento del padiglione italiano. Per i padiglioni stranieri sono le varie nazioni interessate che vi provvedono. Però l'Ente Biennale deve provvedere, come ho già accennato, all'assicurazione e alle spese di viaggio. Quanto ai rilievi sulla modestia dei padiglioni italiani, non mi sembra che essi siano giustificati, perché i pa-

diglioni italiani sono curati — ricordo l'ultima Biennale e anche la precedente — in modo particolare; essi hanno anche una superficie sufficiente per assicurare il primato dell'Italia, nazione ospitante, sopra le altre nazioni.

PIASENTI. Se non ricordo male, il relatore ha annoverato tra le spese di carattere generale quelle relative ai trasporti delle opere, alla loro assicurazione e via dicendo. Ora, mi pare che queste spese debbano rientrare, non nel capitolo delle spese generali, ma in quello relativo all'esposizione d'arte figurativa. Desidererei un chiarimento su questo punto.

Un secondo motivo che desta in me delle perplessità è questo: la relazione indica in 28 milioni il *deficit* degli anni 1947-48 per la mostra di arti figurative, ma non fornisce alcuna indicazione sulle entrate e sulle uscite dell'Ente.

Insomma, vorrei sapere la ragione dell'aumento del contributo sulle spese generali, in che cosa consistono queste spese generali e perché v'è stato un *deficit* così cospicuo negli anni 1947-48, nonostante i contributi erogati.

CREMASCHI CARLO. Mi associo alla richiesta dell'onorevole Piasenti, soprattutto per quanto riguarda il bilancio definitivo della Biennale. La somma delle erogazioni che dovremmo autorizzare a favore della Biennale è di 251 milioni. Ora, domando, quale è il bilancio effettivo dell'Ente? Come si giustifica questa erogazione?

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

FANCESCHINI, Relatore. In verità, le domande specifiche che mi sono state rivolte esigerebbero, in risposta, la lettura di un rendiconto finanziario della Biennale, la quale, per essere ente autonomo, non ha obbligo di presentare il proprio bilancio se non nelle cifre riassuntive e nel totale. Dovrei, quindi, scendere a dettagli per i quali non ho, in questo momento, la necessaria documentazione.

Posso, però, dire che i contributi dati precedentemente si sono rivelati insufficienti, anche perché i costi delle manifestazioni artistiche sono, non solo fluttuanti e, quindi, difficilmente precisabili, ma anche perché sono in continuo aumento. Negli ultimi anni sono cresciuti di 80 volte rispetto a quelli dell'anteguerra.

Quanto alle entrate dell'Ente, indubbiamente vi è un introito notevole costituito dagli

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 APRILE 1952

ingressi, anche se sono concesse molte facilitazioni. Naturalmente, il *deficit* è indicato al netto.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Credo che per quanto riguarda il controllo del bilancio, la IV Commissione abbia avuto tutti gli elementi, prima di dare il proprio parere favorevole. Comunque, se la Commissione lo ritiene, dopo avere approvato il disegno di legge, può benissimo con un ordine del giorno chiedere la presentazione del bilancio dell'Ente, che non è controllato dal Ministero della pubblica istruzione, ma dal Ministero delle finanze, attraverso la Società italiana autori ed editori.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

I contributi da erogarsi a favore dell'Ente autonomo denominato « La Biennale di Venezia, Esposizione internazionale d'arte », sono stabiliti come segue:

1°) per le spese generali dell'Ente, da imputarsi al primo capitolo previsto dall'articolo 24 del regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517:

a) contributo dello Stato nella somma annua di lire 14.400.000 per gli esercizi finanziari 1950-51, 1951-52, 1952-53, 1953-54, da stanziarsi per metà nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione e per metà nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro (rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri, Servizi stampa e spettacolo);

b) contributo del comune di Venezia nella somma annua di lire 2.400.000;

2°) per la « Esposizione internazionale d'arte figurativa » da imputarsi al secondo capitolo previsto dall'articolo 24 del regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517:

a) contributo dello Stato da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nella somma annua di lire 20.000.000 per gli esercizi finanziari 1950-51, 1951-52, 1952-53, 1953-54;

b) contributo del comune di Venezia nella somma annua di lire 18.000.000;

c) contributo dell'Amministrazione provinciale di Venezia nella somma annua di lire 2.000.000;

3°) per la « Mostra internazionale d'arte cinematografica » da imputarsi al terzo capi-

tolo previsto dall'articolo 24 del regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517:

a) contributo dello Stato nella somma annua di lire 16.500.000 per gli esercizi 1950-51, 1951-52, 1952-53, 1953-54, di cui lire 11.000.000 da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro (rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri, Servizi stampa e spettacolo) e lire 5.500.000 da prelevarsi dallo speciale fondo a disposizione della Direzione generale dello spettacolo per sovvenzioni a favore di manifestazioni inerenti allo sviluppo del cinema;

b) contributo del comune di Venezia nella somma annua di lire 400.000;

4°) per le « Manifestazioni di arte drammatica e musicale », da imputarsi al quarto capitolo previsto dall'articolo 24 del regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517:

a) contributo dello Stato da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro (rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri, Servizi stampa e spettacolo) nella somma annua di lire 22.000.000 per gli esercizi finanziari 1950-51, 1951-52, 1952-53, 1953-54;

b) contributo del comune di Venezia nella somma annua di lire 12.000.000 da prelevarsi sui proventi derivanti dall'applicazione degli speciali provvedimenti autorizzati in virtù del regio decreto-legge 16 luglio 1936, n. 1404, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 62.

(È approvato).

ART. 2.

Alla spesa di complessive lire 67.400.000 di cui al precedente articolo 1 verrà fatto fronte per l'esercizio finanziario 1950-51 mediante riduzione per equivalente importo dello stanziamento del capitolo n. 458 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio predetto.

Alla copertura della spesa di importo pari a quello sopraindicato relativa all'esercizio 1951-52 verrà provveduto mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 453 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato subito a scrutinio segreto.

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 APRILE 1952

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Aumento del contributo dello Stato a favore dell'Ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e della architettura moderna » in Milano » (2429):

Presenti e votanti	36
Maggioranza	19
Voti favorevoli	25
Voti contrari	11

(La Commissione approva).

« Istituzione della facoltà di agraria presso l'Università di Catania » (2560):

Presenti e votanti	36
Maggioranza	19
Voti favorevoli	33
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

« Istituzione della Facoltà di economia e commercio presso l'Università di Messina » (2561):

Presenti e votanti	36
Maggioranza	19
Voti favorevoli	29
Voti contrari	7

(La Commissione approva).

« Determinazione dei contributi a favore dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia », Esposizione internazionale d'arte, per il quadriennio 1° luglio 1950-30 giugno 1954 » (2523):

Presenti e votanti	36
Maggioranza	19
Voti favorevoli	28
Voti contrari	8

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Ambrico, Berti Giuseppe fu Giovanni, Bertola, Bianchi Bianca, Bianchini Laura, Cessi, Cremaschi Carlo, Dal Canton Maria Pia, D'Ambrosio, Ermini, Fabriani, Fazio Longo Rosa, Franceschini, Giammarco, Giordani, Gotelli Angela, Lozza, Malagugini, Marchesi, Martino Gaetano, Mondolfo, Moro Aldo, Parente, Pavan, Pelosi, Piasenti, Pierantozzi, Poletto, Rescigno, Scaglia, Silipo, Titomanlio Vittoria, Tesauero, Tolloy, Torretta, Vetrone.

È in congedo:

Lizier.

La seduta termina alle 10,40.